



COMUNE DI CASSANO SPINOLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ
PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**
(ARTICOLO 1 COMMI 611 E SEGUENTI DELLA LEGGE 190/2014)

I – INTRODUZIONE GENERALE

1. PREMESSA

La legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il “Piano Cottarelli”, - documento dell’agosto 2014 con il quale il Commissario Straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall’ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

I criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione” sono i seguenti:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

2. OPERAZIONI

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

I contenuti principali sono i seguenti:

- (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
- (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
- (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
- (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
- (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del Decreto Legge 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

3. FINALITA' ISTITUZIONALI

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

II – LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

1. LE PARTECIPAZIONE SOCIETARIE

Il comune partecipa alle seguenti società, come meglio specificato nell'allegata relazione tecnica a cui si fa rinvio:

1) SRT SpA - Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti

La SRT è una Società pubblica a capitale interamente detenuto dagli Enti Locali associati ricompresi nel bacino d'utenza: Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese (annovera ad oggi n. 74 Comuni, di cui n. 2 Comunità Montane), con sede a Novi Ligure.

La percentuale di partecipazione del Comune è dello 0,96%

2. ALTRE SOCIETA' NON OGGETTO DEL PIANO

1) CSR - Consorzio Servizio Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese; Consorzio obbligatorio di Bacino, con sede a Novi Ligure.

Il Consorzio di bacino ha personalità giuridica di diritto pubblico e svolge le funzioni di governo e coordinamento dei servizi di:

- organizzazione e gestione in forma integrata dei conferimenti separati della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto;
- realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata;
- conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche.

La percentuale di partecipazione del Comune è dello 0,91%

2) Consorzio Intercomunale dei Servizi alla Persona, in sigla CSP, con sede a Novi Ligure.

Il CSP è un Ente pubblico costituitosi per la gestione dei Servizi Socio Assistenziali sul territorio di dell'area del Novese.

La percentuale di partecipazione del Comune è del 2,48%

Poichè il Consorzio, così come le Unioni e le Convenzioni, rientra nelle “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), la partecipazione agli stessi non è oggetto del Piano di razionalizzazione.

Per maggiore completezza di informazioni in merito si fa rinvio alla relazione tecnica allegata.

III – IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

1. DETERMINAZIONI FINALI: MANTENIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI.

Sulla base dell'evidenziata indispensabilità della partecipazione alla SRT SpA - Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti, finalizzata ad assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali in materia di rifiuti, con garanzia di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi, non rilevando, ad oggi, i presupposti per intervenire sulla detta partecipazione societaria, mediante operazioni di cessione, scioglimento, accorpamento o fusione di dispone per il mantenimento della partecipazione alla detta Società.

Per l'esercizio in corso non ci saranno, pertanto, risparmi.

L'ente avrà cura di proseguire la consueta azione di monitoraggio sull'attività e sui bilanci societari, evidenziando, nell'apposita relazione annuale, da inviare alla Corte dei Conti entro il 31.03 2016, eventuali situazioni che potrebbero cambiare l'attuale scenario, facendosi promotore di indirizzi volti al contenimento dei costi societari, di funzionamento relativi ad organi amministrativi e di controllo, come previsto dalla lettera e) del comma 611 art. 1 della L. 190/2014, il tutto, naturalmente, con l'effetto proporzionato all'incidenza della quota di partecipazione.

RELAZIONE TECNICA SULLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE DI CASSANO SPINOLA

Allegato al Piano Operativo di Razionalizzazione

Premessa - Normativa

La Legge di Stabilità per il 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) impone alle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 611, compreso, quindi, gli enti locali, l'avvio di un **processo di razionalizzazione** delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, *“al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*. Tali finalità vanno perseguite tenendo conto anche dei seguenti criteri:

- 1. eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- 2. soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- 3. eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- 4. aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- 5. contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

Le amministrazioni richiamate dalla norma sono tenute **entro il 31 marzo 2015** alla redazione di un **piano operativo** con indicazione di modalità e tempi di attuazione del processo di razionalizzazione ed esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Il piano, corredato da apposita **relazione descrittiva**, contenete le indicazioni operative da seguire, deve essere inoltrato alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, oltre ad essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

La disposizione normativa, che recepisce in parte quanto previsto dal “Piano Cottarelli” del 07.08.2014, impone, pertanto, una valutazione delle proprie partecipazioni, adottando uno specifico piano operativo, corredato da una relazione tecnica, che illustri il percorso temporale, le modalità adottate, nonché i risparmi che si intendono conseguire, tenendo conto dei suddetti criteri:

Entro il 31.03.2016, il Sindaco dovrà predisporre e trasmettere una relazione sui risultati conseguiti nell'adozione delle misure contenute nel citato piano.

In riferimento al primo principio enunciato dal comma 611 della L. 190/2014, e' fondamentale, quindi, per l'amministrazione, innanzitutto, effettuare la ricognizione di tutte le proprie partecipazioni societarie, al fine di vagliare, caso per caso, l'indispensabilità o meno della partecipazione societaria in riferimento alle finalità istituzionali perseguite dall'ente nonché alle funzioni amministrative fondamentali (specificate dalle disposizioni normative) e non, purchè volte al perseguimento anche dell'interesse pubblico, in termini di funzionalità ed economicità, ossia alla qualità dell'attività svolta, ai risultati raggiunti e

raggiungibili dalla società, in comparazione con le altre possibili soluzioni organizzative interne o esterne nel mercato.

In merito alle modalità di eliminazione viene precisato che sono consentite anche quelle realizzate

mediante la “*messa in liquidazione o cessione*” delle quote societarie. Con riferimento alle partecipazioni in società che non soddisfino il requisito del principio di funzionalizzazione, sussiste già un precedente obbligo di dismissione, disposto dall’art. 3, comma 27, L. n. 244 del 2007¹ indipendentemente dal processo di razionalizzazione introdotto dalla legge di Stabilità per il 2015.

In riferimento alla soppressione, è opportuno sottolineare che l’amministrazione socia potrà dare corso alla soppressione soltanto nell’ipotesi in cui detenga **la maggioranza necessaria per adottare la delibera di scioglimento** in assemblea o in quella in cui aderiscano alla volontà di scioglimento soci in proporzione sufficiente ad adottare detta delibera.

Organismi coinvolti

Sono soggetto del Piano di razionalizzazione:

- Società partecipate
- Società consortili
- Società operative
- Società istituite sulla base di leggi regionali o speciali

Sono soggetti esclusi dal Piano di razionalizzazione:

- Aziende speciali
- Istituzioni
- Associazioni
- Fondazioni
- Aziende Consortili
- ConSORZI previsti da leggi speciali

Attuazione del Piano

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumo per completezza i contenuti principali di tale disciplina

- (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

- (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

- (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

- (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

- (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente. Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Finalità istituzionali

La legge di stabilità n. 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate ***dall'organo consiliare*** con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La ricognizione delle società partecipate

Uno degli elementi sul quale si fonda il processo di razionalizzazione previsto dalla L. n. 190/2014, è rappresentato dalla ricognizione delle partecipazioni comunali detenute, come delineata dall'art. 3 comma 27 della Legge n. 244/2007 “Legge Finanziaria 2008”. modificato dall'art.71, comma 1, lett. b) della Legge 18 giugno 2009, n.69.

La norma in questione prevedeva l'adozione, da parte dell'Ente Locale, di un atto ricognitorio che illustrasse le quote di partecipazione poste in capo allo stesso, motivando il mantenimento di quelle strettamente necessarie per il raggiungimento dei fini istituzionali e disponendo la dismissione per quelle che non perseguono tali scopi., limitatamente l'adempimento alle sole società direttamente partecipate dall'ente.

Il Comune di Cassano Spinola, non ha adottato alcun provvedimento in merito.

Partecipazione Societarie comunali

1) SRT SpA - Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti

La SRT è una Società pubblica a capitale interamente detenuto dagli Enti Locali associati ricompresi nel bacino d'utenza: Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese (annovera ad oggi n. 74 Comuni, di cui n. 2 Comunità Montane), con sede a Novi Ligure.

La percentuale di partecipazione del Comune è dello 0.96%

La Società SRT è stata costituita con atto notarile Rep. 47185 Racc. 14180, per effetto della trasformazione del Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi "Ovadese-Valle Scrivia" in "Consorzio di funzioni" obbligatorio (ai sensi . 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n.. 24/2002), denominato Consorzio Servizio Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese, (CSR) e contestuale costituzione, per scissione, della Società per Azioni SRT. (a totale ed inalienabile partecipazione pubblica locale) destinataria del complesso aziendale inerente la gestione delle attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti.

La SRT. ha la proprietà e la gestione del sistema impiantistico di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti..

L'attuale sistema impiantistico, al servizio dei Comuni e delle Comunità Montane associate, consiste in: piattaforme di Novi Ligure e Tortona per la separazione e valorizzazione dei rifiuti per tutti i conferimenti differenziati attuati nel nostro bacino d'utenza;

impianti di preselezione dei rifiuti per dividere la parte secca, da destinare al recupero energetico, dalla parte organica che, dopo una stabilizzazione aerobica, può essere utilizzata per la gestione delle discariche (materiale infrastrato) dove destinare i rifiuti con elevato contenuto di frazione organica;

discariche per le frazioni di rifiuti non soggetti a raccolta differenziata.

Tale sistema impiantistico, realizzato con i Comuni e Comunità Montane associate, si deve rapportare e confrontare con servizi di raccolta che abbiano come obiettivo i conferimenti differenziati.

La SRT ha un capitale sociale di € 8.498.040,00 diviso in n. 212.451 azioni ordinarie da € 40 cadauna, aventi parità di diritti. Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto del relativo Statuto, il capitale sociale dovrà essere posseduto, per tutta la durata della Società ed in misura totale da Enti Locali.

La gestione relativa al triennio 2011-2013, si è chiusa per tutte le annualità con un utile in crescendo.

Presenta una dotazione organica di n. 42 dipendenti (i cui un Dirigente) e n. 5 Amministratori.

Altre partecipazioni escluse dal Piano di razionalizzazione

1) CSR - Consorzio Servizio Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese; Consorzio obbligatorio di Bacino, con sede a Novi Ligure.

La percentuale di partecipazione del Comune è dello 0,91%

Il Consorzio di bacino ha personalità giuridica di diritto pubblico e svolge le funzioni di governo e coordinamento dei servizi di:

- organizzazione e gestione in forma integrata dei conferimenti separati della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto;
- realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata;
- conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche.

Persegue, nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia. Inoltre. Negli obiettivi nell'attività del CSR, in conformità alla normativa, vi

è la prevenzione della produzione dei rifiuti e la riduzione dei conferimenti nelle discariche, attuata con l'utilizzo delle strutture impiantistiche della SRT S.p.A.
E' costituito

2) Consorzio Intercomunale dei Servizi alla Persona, in sigla CSP,, con sede a Novi Ligure.

La percentuale di partecipazione del Comune è del 2,48%

Il CSP è un Ente pubblico costituitosi per la gestione dei Servizi Socio Assistenziali sul territorio di dell'area del Novese. Opera all'interno di un sistema integrato di servizi e si rivolge alle persone ed alle famiglie sostenendole nelle condizioni di bisogno e disagio individuale, nelle difficoltà sociali e nelle condizioni di non autonomia. Il Consorzio coincide con i due distretti Sanitari di Novi Ligure e Arquata Scrivia Il Consorzio coincide con i Distretti Sanitari di Novi Ligure ed Arquata Scrivia. I Comuni associati, si sono riuniti in Consorzio dal 1.01.2007.

Poiché il Consorzio, così come le Unioni e le Convenzioni, rientra nelle "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), la partecipazione agli stessi non è oggetto del Piano di razionalizzazione.

Conclusioni finali

Alla luce di quanto sopra esplicitato, e sulla base degli indirizzi del Sindaco al sottoscritto Segretario comunale, estensore della relazione,, si può asserire l'indispensabilità della partecipazione alla SRT SpA - Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti, finalizzata ad assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali in materia di rifiuti, come sopra specificato, con garanzia di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi.

In conclusione, ad oggi, non si rilevano i presupposti per intervenire sulla detta partecipazione societaria, mediante operazioni di cessione, scioglimento, accorpamento o fusione e pertanto non vi non vi saranno risparmi nell'esercizio di riferimento.

L'ente avrà cura di proseguire la consueta azione di monitoraggio sull'attività e sui bilanci societari evidenziando nell'apposita relazione annuale, da inviare alla Corte dei Conti entro il 31.03 2016, eventuali di situazioni che potrebbero cambiare l'attuale scenario, facendosi promotore di indirizzi volti al contenimento dei costi societari, di funzionamento relativi ad organi amministrativi e di controllo, come previsto dalla lettera e) del comma 611 art. 1 della L. 190/2014, il tutto, naturalmente, con l'effetto proporzionato all'incidenza della quota di partecipazione.

Cassano Spinola, li 29.03.2015

Il Segretario comunale
Dr.ssa Domenica La Pepa